

STATUTO

ALFEA SOCIETA' PISANA PER LE CORSE DEI CAVALLI S.P.A., BREVEMENTEALFEA "S.P.A."

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PISA PI VIA DELLE CASCINE 153

Codice fiscale: 00109630509

Numero Rea: PI - 7277

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-10-2006 - Statuto completo 2

**Statuto della "S.p.A. ALFEA
Società Pisana per le corse dei cavalli"**

TITOLO I°

COSTITUZIONE - SEDE e DURATA

Art. 1 - E' costituita una Società per azioni con la denominazione "ALFEA SOCIETA' PISANA PER LE CORSE DEI CAVALLI S.p.A." brevemente "ALFEA S.p.A." -

La Società è la continuatrice di un'antica Società pisana per le corse dei cavalli, sodalizio che fu costituito in Pisa nell'anno 1853.

Art. 2 - La Società ha sede in Pisa.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire la sede nell'ambito di detto Comune. Il trasferimento della sede in altro Comune dovrà essere deliberato dall'Assemblea.

L'istituzione e la soppressione in Italia ed all'estero di agenzie e uffici di rappresentanza sarà deliberata dall'organo Amministrativo in relazione all'evoluzione dell'attività della Società.

Art. 3 - La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050.

L'Assemblea straordinaria potrà peraltro deliberarne la proroga come pure l'anticipato scioglimento.

TITOLO II°

OGGETTO

Art. 4 - La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la costruzione e la gestione di centri ippici di svernamento, allenamento ed allevamento di cavalli da corsa sia al trotto che al galoppo e per attività equestri in genere;
- la costruzione e la gestione di ippodromi per il trotto ed il galoppo con tutti i servizi ad essi connessi senza limitazioni o eccezioni;
- l'organizzazione e la gestione di corse di cavalli e di manifestazioni ippiche di ogni genere e tipo;
- la produzione, l'utilizzazione e la commercializzazione in Italia ed all'Estero delle immagini della propria attività attraverso i segnali televisivi e multimediali;
- il commercio di cavalli e di tutto quanto inerente alle attività equestri;
- lo svolgimento di aste per la compra-vendita di cavalli;
- l'esercizio di tutte le attività comunque inerenti e connesse all'ippica e agli sport equestri;
- l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di qualificazione professionale per fantini, artieri ed in genere per il personale addetto all'attività ippica;
- l'approntamento e la gestione di musei, parchi naturalistici e archeologici;
- la costruzione e la gestione di strutture ricettive, congressuali, ricreative e/o didattiche in genere;
- lo svolgimento di attività nel settore turistico, ricreati-

vo, degli spettacoli e del tempo libero;
- la costruzione e la gestione di strutture ricettive quali alberghi, ristoranti, villaggi turistici, campeggi, parchi e simili;
- l'esercizio dell'attività agricola e agrituristica.
- lo svolgimento di attività editoriali.
- l'esercizio delle scommesse e dei giochi autorizzati;
- lo svolgimento di servizi amministrativi e contabili per conto di Società e di Enti a cui la Società partecipa, nonché ad altri soggetti appartenenti ai settori in cui la Società opera.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà:
- assumere in concessione da Enti pubblici o privati l'uso di beni, impianti o altre strutture anche di natura immobiliare;
- costruire, acquistare e vendere immobili ed impianti, esercitare aziende o rami d'azienda, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- assumere interessenze e partecipazioni nel rispetto di quanto dispone l'art. 2361 C.C. in associazioni, GEIE consorzi, e società commerciali e consortili aventi per oggetto attività comunque connesse allo scopo sociale;
- partecipare ad associazioni temporanee di imprese aventi ad oggetto una o più delle attività in precedenza indicate.

TITOLO III°

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - SOCI

Art. 5 - Il capitale sociale è di € 996.300,00 (Novecentonovantaseimilatrecento/00) ed è diviso in n° 996.300 azioni ognuna del valore nominale di € 1,00 (uno).

E' esclusa la emissione di titoli rappresentativi delle azioni e la qualità di Socio è acquisita mediante l'iscrizione nel Libro Soci.

Art. 6 - Le azioni sono nominative e sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Il trasferimento delle azioni o di diritti parziali sulle stesse per atto tra vivi è subordinato al gradimento dell'organo amministrativo, oltreché al diritto di prelazione riservato a favore della Società.

Il Socio che intende trasferire le proprie azioni o diritti parziali sulle stesse dovrà darne comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata con A.R. nella quale dovrà essere precisato il nome del proposto cessionario ed anche il prezzo, i termini e le condizioni di pagamento, nella ipotesi di cessione a titolo oneroso, comprendendo in detta fattispecie oltreché la compravendita, il conferimento in società, la fusione e la scissione di società ed ogni altra operazione che preveda un corrispettivo sotto qualunque forma. Nel termine essenziale ed improrogabile di 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione l'organo amministrativo dovrà dare notizia mediante raccomandata con A.R., al Socio richie-

dente, delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione relativamente alla prospettata cessione.

Ove il gradimento al trasferimento venga negato la Società potrà procedere all'acquisto delle azioni anche nell'ipotesi di trasferimento senza corrispettivo per il prezzo che sarà determinato secondo le previsioni dell'art. 2437 ter. C.C.- Qualora l'acquisto da parte della Società non possa essere effettuato anche per effetto di quanto previsto dall'art. 2357 co. 1 C.C. il Socio potrà esercitare il diritto di recesso. In tal caso la liquidazione delle azioni avverrà secondo le previsioni dell'art. 2437 ter C.C. -

Art. 7 - Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

TITOLO IV°

ASSEMBLEA

Art. 8 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria -

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso che dovrà essere pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su entrambi i quotidiani "Il Tirreno" e "La Nazione" nelle pagine di cronaca regionale.

L'avviso dovrà contenere la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltreché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso potrà essere indicato anche il luogo il giorno e l'ora per la seconda convocazione, per l'ipotesi in cui la seduta in prima convocazione andasse deserta o non potesse validamente costituirsi per mancanza del numero legale.

Art. 9 - L'Assemblea ordinaria in prima convocazione si costituisce validamente con la partecipazione di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, mentre per le sedute in seconda convocazione si costituisce validamente qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione di Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 10 - Possono partecipare alle riunioni di assemblea i Soci che siano iscritti nel Libro Soci da almeno cinque giorni precedenti quello stabilito per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta soltanto da altri Soci che non si trovino in alcuna delle condizioni di impedimento di cui all'art. 2372 co. 5 C.C. -

Art. 11 - Le materie di competenza dell'Assemblea ordinaria sono quelle previste dall'art. 2364 C. C. -

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 co. 1 C.C. -

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole dei Soci portatori della maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato in assemblea.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria le delibere dovranno essere assunte a maggioranza dei votanti che rappresentino sia in prima che in seconda convocazione la maggioranza del capitale sociale.

Art. 13 - L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vicepresidente più anziano di età e in caso di assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente. Ove manchino sia il Presidente sia i due Vice Presidenti, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina del Presidente a maggioranza dei Soci presenti, tenuto conto delle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla persona designata dal Presidente.

Art. 14 - Di ogni seduta assembleare dovrà essere redatto il verbale che dovrà contenere le indicazioni richieste dalla legge e dovrà essere firmato dal Presidente e dal segretario. Ove il verbale dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria sia redatto da un notaio, che sarà scelto dal Presidente, non è necessaria l'assistenza del segretario.

TITOLO V°

AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone di un numero di membri compreso fra 5 e 11 che sarà determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina.

Art. 16 - Potranno essere nominati amministratori della Società anche non Soci.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali e possono essere rieletti alla scadenza del mandato.

Art. 17 - La gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente agli amministratori, i quali possono compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e potranno chiedere in qualunque momento informazioni relative alla gestione della Società.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti un Presidente e uno o due Vice Presidenti.

Art. 19 - Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Società anche in ogni grado di giudizio. In caso di impedimento del Presidente la rappresentanza della Società è attribuita al Vice Presidente più anziano di età ed in caso di impedimento di quest'ultimo all'altro Vice Presidente se nominato. La firma del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente e, se del caso, del Vice Presidente anziano.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce a seguito di convocazione del Presidente tutte le volte che il medesimo ne ravvisi la necessità, così come nei casi in cui ne sia fatta richiesta scritta con espressa indicazione degli argomenti da trattare da almeno due consiglieri.

La convocazione dovrà essere fatta per raccomandata, telegramma, fax o e-mail all'indirizzo di ciascun amministratore e dei componenti il collegio sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di necessità ed urgenza la convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà essere fatta con un preavviso di 24 ore rispetto all'ora fissata per la seduta.

Art. 21 - Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti alla riunione.

E' consentito agli amministratori di intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione a condizione che possano essere identificati e che dichiarino espressamente di essere informati in merito alle deliberazioni da assumere. Dovrà comunque essere garantita agli amministratori la possibilità di partecipare alla discussione e di esprimere il proprio voto.

Il luogo di riunione del Consiglio sarà quello nel quale si trova il Presidente ed il Segretario.

Art. 22 - Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto il verbale a cura del Segretario, che sarà nominato di volta in volta dal Consiglio.

Il verbale sarà sottoscritto, oltretutto dal Presidente, anche dal Segretario.

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega; può impartire direttive all'Amministratore o agli Amministratori Delegati e può avocare a sé in qualunque momento i poteri delegati.

Agli Amministratori Delegati è attribuita la rappresentanza della Società limitatamente alle funzioni ad essi attribuite.

Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione deve valutare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società eventualmente curato dagli organi delegati sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa sociale.

Gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale ogni novanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o per le loro caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Art. 25 - Il compenso ai componenti il Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea e può essere co-

stituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili; la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi o deleghe è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari incarichi o deleghe, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire i compensi fra i Consiglieri, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 25-bis - L'assemblea potrà nominare un Presidente onorario, il quale dovrà essere scelto tra persone che si siano particolarmente distinte per la loro attività in favore della società o dell'ippica in generale.

Il Presidente onorario non assumerà la carica di Amministratore e, pertanto, non avrà alcuna competenza amministrativa o gestionale, né potranno essergli attribuiti poteri di rappresentanza legale.

Le funzioni spettanti al Presidente onorario saranno determinate, nel rispetto dei limiti di cui sopra, dal Consiglio di Amministrazione successivamente alla nomina.

Il Presidente onorario, ove nominato, durerà in carica per un periodo non superiore a quello previsto per la nomina degli Amministratori e comunque decadrà una volta che sia cessato il Consiglio di Amministrazione in carica all'atto della nomina.

TITOLO VI°

COLLEGIO SINDACALE e CONTROLLO CONTABILE

Art. 26 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili, Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 27 - I sindaci sono nominati dall'Assemblea ordinaria, restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

All'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale, l'Assemblea dovrà provvedere anche alla nomina di due sindaci supplenti, che sostituiscono i sindaci effettivi secondo le previsioni dell'art. 2401 C.C., i quali dovranno essere iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili.

Art. 28 - La presidenza del Collegio Sindacale dovrà essere attribuita dall'Assemblea ad uno dei componenti il Collegio al momento della nomina.

Art. 29 - Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, salvo che l'Assemblea non deliberi che venga esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori, il tutto salvo quanto previsto dall'art.2409 bis.

Art. 30 - Il compenso dovuto ai componenti effettivi del Collegio Sindacale sarà determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, tenendo conto anche delle funzioni connesse al controllo con-

tabile ad essi eventualmente attribuito.

TITOLO VII°

BILANCIO e UTILI

Art. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio gli Amministratori devono predisporre il Bilancio nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Il Bilancio di esercizio dovrà essere sottoposto all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo rendano necessario l'assemblea per l'approvazione del Bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di centotrenta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tali casi gli amministratori dovranno specificare nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Art. 32 - Gli utili netti risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dall'assemblea saranno così ripartiti:

- a) il 5% sarà accantonato alla riserva legale fino al raggiungimento del limite di legge
- b) il residuo sarà distribuito ai Soci secondo le deliberazioni dell'Assemblea la quale potrà deliberare di accantonarlo in tutto o in parte per la costituzione di riserve straordinarie.

TITOLO VIII°

FORO COMPETENTE - CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 33 - L'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione territoriale è posta la sede sociale è competente a conoscere le controversie insorte fra la Società, i Soci, gli Amministratori, i Sindaci ed i liquidatori, salvo quanto previsto dal successivo articolo 34.

Art. 34 - Le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale insorte fra i Soci, fra la Società e i Soci, oltre che quelle promosse da Amministratori, Sindaci e i liquidatori sono demandate al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale territorialmente competente secondo le previsioni dell'art. 33 -

Si applicano le norme di cui all'art. 34 del D. lgs. 17.01.2003 n° 5 e del Codice di Procedura Civile.

TITOLO IX°

LIQUIDAZIONE

Art. 35 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società le modalità della liquidazione saranno stabilite dall'Assemblea dei Soci, la quale provvederà alla nomina dei liquidatori a norma di legge.

L'Assemblea determinerà i poteri dei liquidatori ed i compensi agli stessi spettanti.

Ove non vi provveda l'Assemblea la nomina dei liquidatori, i relativi poteri, le modalità della liquidazione ed il compen-

so dei liquidatori saranno adottati con provvedimento del Tribunale territorialmente competente.

TITOLO X°

NORME TRANSITORIE e FINALI

Art. 36 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rendono applicabili le vigenti norme in materia di Società per azioni.

F.to Stefano Meli

" Dott.ssa Barbara Bartolini Notaio

====*====*====